



**Audizione di Federalberghi
sull'Atto del Governo n. 150
(schema di decreto legislativo recante
semplificazione dei controlli sulle attività economiche)**

La finalità del provvedimento esplicitamente dichiarata nella legge delega (articolo 27 legge n. 118/2022) è quella di semplificare e rendere più efficaci, efficienti e coordinate le attività di controllo sulle imprese.

Le imprese ricettive e termali annualmente sono sottoposte a numerosi accertamenti/ispezioni/controlli di natura diversa:

- in ambito igienico sanitario (HACCP, prestazioni termali, rischio legionellosi, menu allergeni)
- in materia di lavoro e previdenza
- in ambito di sicurezza (prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, piscine)
- in ambito amministrativo (notifica alloggiati articolo 109 Testo unico di pubblica sicurezza, autorizzazioni amministrative, classificazione alberghiera).

Se da una parte riteniamo che l'attività di monitoraggio e controllo sia non solo doverosa ma opportuna, riteniamo necessario che le attività di controllo sulle predette imprese siano coordinate, anche nell'ottica di una migliore tutela degli interessi pubblici ad esse sottese.

Non di rado insistono sui medesimi ambiti sovrapposizioni di controlli, ad opera di organismi e soggetti diversi, in assenza di linee guida che ne disciplinino l'attività in modo uniforme.

Ad esempio, sono competenti a svolgere i controlli in materia igienico sanitaria, tra gli altri, Regioni e Province autonome, Polizia locale, Aziende sanitarie locali, NAS, Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, Capitanerie di porto, Guardia costiera, Guardia di finanza, Ministero della salute, Ministero della agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, che accogliamo positivamente nel suo complesso, evidenziamo però la presenza di elementi di incertezza, collegati all'ampiezza delle attività oggetto della semplificazione e al mancato riferimento alle discipline di settore, da cui discende, come sopra evidenziato, possibilità di generare duplicazioni in ordine agli adempimenti da ottemperare e alle autorità ispettive competenti a verificarli.

Siamo invece fortemente preoccupati in relazione al contenuto dell'articolo 3, che affida a un'associazione privata (l'UNI), per di più in regime di esclusiva, il compito di definire norme tecniche o prassi di riferimento capaci di definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.

L'istituzione di tale nuovo adempimento è suscettibile di aggravare i costi a carico delle imprese e, paradossalmente, finisce con il duplicare i controlli. Oltre a quelli ordinariamente svolti dagli enti



sopra elencati, le imprese si vedrebbero infatti esposte anche a controlli periodici da parte degli enti certificatori, con notevole aggravio di oneri, economici e amministrativi.

Inoltre, le misure individuate da norme UNI potrebbero confliggere con le vigenti disposizioni normative che già prevedono misure di sicurezza specifiche per gradi di rischio diversi a seconda delle tipologie di imprese.

Nella logica della semplificazione, si ritiene pertanto che la sussistenza di un livello di rischio basso debba poter essere attestata anche con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3 e che in ogni caso debbano essere salvaguardate "d'ufficio" le imprese che, per tipologia di attività svolta e dimensioni della stessa, sulla base della comune esperienza e delle risultanze ufficiali (ad esempio, le statistiche INAIL sugli infortuni) sono oggettivamente caratterizzate da un rischio basso.

In relazione all'istituto della diffida per le violazioni, in cui è prevista una sanzione pecuniaria massima di 5.000 euro, la norma prevede che l'adeguamento spontaneo debba avvenire entro 15 giorni dalla notificazione dell'atto di diffida. Sarebbe opportuno concedere alle Amministrazioni la facoltà di stabilire un termine più lungo in considerazione della complessità e le peculiarità della situazioni concrete.

Concordiamo invece con la previsione dell'obbligo per le Amministrazioni di pubblicare nei propri siti, secondo uno schema standardizzato, l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto dell'attività di controllo e di aggiornarlo con cadenza periodica. La pubblicazione sui siti istituzionali da parte delle Amministrazioni di apposite linee guide o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento, consentirà di fondare i controlli su principi di efficacia, efficienza e proporzionalità.

Concordiamo inoltre con la previsione di meccanismi di dialogo e collaborazione tra amministrazioni e operatori economici, e con la previsione della possibilità di interpello da parte delle associazioni nazionali di categoria nei casi di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale o difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli.

Infine, concordiamo con l'obiettivo di fornire adeguata preparazione al personale preposto ai controlli, se finalizzato ad orientare le attività ispettive non più in un'ottica repressiva ma collaborativa, rispettose del principio di proporzionalità già presente nel nostro ordinamento.

In conclusione, Federalberghi auspica un rapido intervento per razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli gravanti sulle imprese ricettive e a tal fine è fondamentale orientare l'attuale semplificazione verso una concreta ottimizzazione delle plurime attività ispettive. Un'attività di programmazione dei controlli moderna, per soddisfare l'interesse pubblico, deve essere indirizzata sugli operatori previamente individuati come più propensi a commettere illeciti.